



Il Ministro dell'università e della ricerca

Assegnazione del contingente assunzionale alle Università statali – Anno 2026

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante *«Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»*;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante *«Interventi correttivi di finanza pubblica»*, e in particolare l'articolo 5, che istituisce il fondo per il finanziamento ordinario delle università (di seguito: «FFO»);

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»*, e in particolare l'articolo 3, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»*, e in particolare gli articoli 2, comma 1, numero 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, introdotti dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca e la determinazione delle relative aree funzionali;

VISTO l'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 825, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale prevede che, per l'anno 2026, il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale ricercatore cessato dal servizio nell'anno precedente e al 100 per cento di quella relativa al restante personale complessivamente cessato dal servizio nel medesimo anno;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *«Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»*, e in particolare:

- l'articolo 18, comma 4, ai sensi del quale ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della medesima legge, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa;
- l'articolo 18, comma 4-bis, introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di atenei in situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria;
- l'articolo 24, in materia di ricercatori a tempo determinato;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante *«Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»*, e in particolare l'articolo 5, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, recante *«Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi»*;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, recante «*Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*»;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante «*Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5*», e in particolare:

– gli articoli 4, 5 e 6, che disciplinano gli indirizzi, le variabili e i parametri da considerare ai fini della programmazione del fabbisogno di personale, con riferimento alla sostenibilità della spesa per il personale e per l'indebitamento di ciascuna istituzione universitaria, nonché, al comma 5 dell'articolo 5, l'esclusione dal computo dei limiti di spesa degli oneri a carico di finanziamenti esterni;

– l'articolo 7, il quale, al comma 6, prevede che le disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento sono ridefinite, con validità triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 maggio 2018, n. 353, con il quale sono stati definiti i parametri e le modalità di attestazione della significativa e conclamata tensione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, recante «*Indirizzi della programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2021-2023*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2021, n. 187, e in particolare l'articolo 2, commi 2, lettera c), 4 e 5, in materia di parametri della programmazione del reclutamento per il triennio 2021-2023 e di conseguenti penalizzazioni, nella misura del 10 per cento, sulle assegnazioni annue delle facoltà assunzionali relative al triennio 2024-2026;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 25 giugno 2021, n. 738, con il quale sono stati definiti i parametri e le modalità di attestazione della significativa e conclamata tensione finanziaria di cui all'articolo 18, comma 4-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*», e in particolare l'articolo 14, che ha modificato l'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2022, n. 250, con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 7 agosto 2024, n. 1170, recante i criteri di ripartizione del FFO per l'anno 2024, e in particolare l'articolo 11, lettera e), concernente la compensazione dell'ulteriore minor gettito da contribuzione studentesca;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2024, recante «*Indirizzi della programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2024-2026*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2025, n. 17, e in particolare:

- l'articolo 3, comma 1, lettera a), ai sensi del quale ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, ovvero un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, con oneri a carico del proprio bilancio, per una spesa media annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente;
- l'articolo 3, comma 1, lettera b), ai sensi del quale ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta valori inferiori a quelli di cui alla lettera a) può procedere alle medesime assunzioni per una spesa media annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle predette entrate, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente;
- l'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale gli atenei con un indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria non possono procedere, nei dodici mesi successivi alla deliberazione degli organi accademici, ad assunzioni di personale, ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 18, comma 4-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 3;
- l'articolo 3, comma 7, che disciplina le conseguenze delle procedure e delle assunzioni disposte in difformità;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*», e in particolare l'articolo 1, comma 834, ai sensi del quale le somme derivanti dall'applicazione, tra l'altro, del comma 825 del medesimo articolo sono versate su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

VISTO il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 e in particolare l'articolo 1, comma 1-bis, relativo al termine di validità del contingente assunzionale assegnato alle Istituzioni universitarie statali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante «*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*»;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato 7 aprile 2025, n. 8, in base alla quale il versamento di cui all'articolo 1, comma 834, della legge n. 207 del 2024 è effettuato, per il sistema universitario, dal Ministero dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 7 agosto 2025, n. 595, recante i criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2025;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 9 ottobre 2025, n. 719, registrato dalla Corte dei conti il 23 ottobre 2025, al n. 2130, recante l'assegnazione del contingente assunzionale alle università statali per l'anno 2025, nonché la quantificazione del versamento di cui al citato articolo 1, comma 834, dovuto per gli anni 2025 e successivi in relazione al 25 per cento della spesa relativa alle cessazioni dell'anno 2024 del personale a tempo indeterminato diverso dai ricercatori;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 29 luglio 2026, n. 982, registrato dalla Corte dei conti il 6 agosto 2026 al n. 1806, recante i criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2026;

CONSIDERATO che gli atenei con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, al netto delle spese per fitti passivi, sono quelli che presentano un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria inferiore a 1, ove tale indicatore è pari al rapporto tra l'82 per cento delle predette entrate, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento;

CONSIDERATO che la modifica dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, operata dall'articolo 14 del decreto-legge n. 36 del 2022, ha reso inapplicabile al triennio 2021-2023 il parametro di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, relativo alla composizione dell'organico dei ricercatori di cui al previgente articolo 24, comma 3, lettera a), della medesima legge, e la connessa penalizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto;

TENUTO CONTO della graduazione delle facoltà assunzionali prevista dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2024;

CONSIDERATO che, sulla base delle rilevazioni ministeriali relative all'anno 2025, concernenti il costo del personale delle istituzioni universitarie statali, incluse quelle a ordinamento speciale, il costo medio nazionale di un professore di prima fascia, al quale corrisponde il valore di un punto organico, risulta pari a euro 118.038,99;

CONSIDERATO che l'indicatore delle spese di personale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, computa al denominatore, tra le altre voci, le assegnazioni del FFO di competenza dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il valore del predetto indicatore riportato nella tabella 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 9 ottobre 2025, n. 719 è stato calcolato computando, con riferimento all'articolo 11, lettera e), del decreto ministeriale n. 1170 del 2024, esclusivamente le poste trasferite a saldo nel corso dell'esercizio finanziario 2025 e non anche quelle trasferite a titolo di acconto nel corso dell'esercizio finanziario 2024;

RITENUTO, al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli atenei senza incidere sulle assegnazioni relative all'anno 2025 e sulle facoltà assunzionali già esercitate, di applicare al contingente assunzionale per l'anno 2026 di ciascun ateneo il differenziale, positivo o negativo, derivante dal computo di tali poste nell'indicatore delle spese di personale rilevante ai fini del contingente assunzionale per l'anno 2025;



Il Ministro dell'università e della ricerca

RAVVISATA la necessità di definire, per l'anno 2026, i criteri di riparto e il conseguente contingente delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, in applicazione del citato articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, nonché di quantificare, per il medesimo anno, il versamento di cui all'articolo 1, comma 834, della legge n. 207 del 2024, in relazione al 25 per cento della spesa relativa alle cessazioni dell'anno 2025 del personale ricercatore, in aggiunta a quanto già quantificato con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 9 ottobre 2025, n. 719;

CONSIDERATO che il versamento dovuto per l'anno 2026 è effettuato a valere sulle assegnazioni relative alla quota base del FFO per il medesimo anno;

DECRETA

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto definisce i criteri di riparto e di attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale, incluse le istituzioni a ordinamento speciale (di seguito: «istituzioni universitarie»), del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l'anno 2026 (di seguito: «contingente assunzionale»).
2. L'attribuzione e l'utilizzo del contingente assunzionale sono disposti ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2024.
3. Ai fini dell'attribuzione del contingente assunzionale, il calcolo delle economie da cessazioni e degli oneri conseguenti alle nuove assunzioni e ai passaggi di qualifica ad esse equiparati è effettuato sulla base del costo medio nazionale di ciascuna categoria di personale, espresso in punti organico, assumendo quale unità di misura, pari a un punto organico, il costo medio nazionale di un professore di prima fascia, corrispondente a euro 118.038,99 sulla base delle rilevazioni ministeriali relative all'anno 2025.
4. Le istituzioni universitarie con un indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, attestata secondo i parametri e le modalità definiti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 25 giugno 2021, n. 738, ai sensi dell'articolo 18, comma 4-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non possono procedere, nei dodici mesi successivi alla deliberazione degli organi accademici, ad assunzioni di personale, ad eccezione delle ipotesi previste dal medesimo articolo 18, comma 4-bis, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2024.
5. Il presente decreto non si applica all'Università degli studi di Trento, per la quale, ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, spetta alla Provincia autonoma di Trento stabilire, d'intesa con l'Università, gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
6. Il contingente assunzionale di cui al presente decreto ha validità non superiore a tre anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 2

(Criteri di riparto e assegnazione dei punti organico per l'anno 2026)

1. A ciascuna istituzione universitaria sono attribuiti i punti organico per l'anno 2026 indicati nella Tabella 1, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sulla base dei seguenti criteri e con riferimento ai valori riportati al 31 dicembre 2025:

- a) alle istituzioni universitarie con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, ovvero con un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria inferiore a 1, è attribuito un contingente assunzionale non superiore al 50 per cento della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2025 del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato assunti a valere sul bilancio dell'ateneo;
- b) alle restanti istituzioni universitarie:
 - 1) è attribuito un contingente assunzionale di base non superiore al 50 per cento della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2025 del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato assunti a valere sul bilancio dell'ateneo;
 - 2) è attribuito un contingente assunzionale aggiuntivo, ripartito in misura proporzionale al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre 2025, fino a concorrenza, a livello di sistema, del limite massimo del 25 per cento della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2025 del personale ricercatore, anche a tempo determinato, e del 50 per cento della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2025 del restante personale a tempo indeterminato;
- c) alle istituzioni universitarie che nel triennio 2021-2023 non hanno rispettato il parametro di cui all'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è applicata una penalizzazione proporzionale alla distanza dal predetto parametro, nel limite del 10 per cento dei punti organico calcolati ai sensi delle lettere a) e b);
- d) i punti organico derivanti dall'applicazione della lettera c) sono attribuiti alle istituzioni universitarie di cui alla lettera b), in proporzione ai punti organico loro attribuiti in applicazione della medesima lettera b), tenuto conto delle riduzioni applicate ai sensi della lettera c);
- e) al contingente assunzionale di ciascuna istituzione universitaria è applicato un differenziale, positivo o negativo, pari alla differenza tra i punti organico che sarebbero spettati all'ateneo per l'anno 2025 computando nelle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, anche l'acconto delle assegnazioni di cui all'articolo 11, lettera e), del decreto ministeriale 7 agosto 2024, n. 1170, trasferito nel corso dell'esercizio finanziario 2024, e i punti organico attribuiti per il medesimo anno con il decreto ministeriale 9 ottobre 2025, n. 719.

Art. 3

(Utilizzo delle risorse assegnate)

- 1. I punti organico attribuiti ai sensi dell'articolo 2 sono utilizzabili per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 2. Per le istituzioni universitarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), le assunzioni e le proroghe di ricercatori di cui al previgente articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, laddove



Il Ministro dell'università e della ricerca

consentite ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, non sono sottoposte a limitazioni da turnover e non incidono sui punti organico assegnati.

3. L'utilizzo dei punti organico concorre, nell'ambito della programmazione triennale di ciascuna istituzione universitaria, a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal relativo provvedimento di attuazione, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. Alle procedure e alle assunzioni disposte in difformità dal presente decreto si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2024.

Art. 4

(Attuazione dell'articolo 1, comma 834, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

1. Il versamento dovuto all'erario ai sensi dell'articolo 1, comma 834, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l'anno 2026, è quantificato:

a) nel 25 per cento della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2024 del personale a tempo indeterminato diverso dai ricercatori, nella misura già quantificata dal decreto ministeriale 9 ottobre 2025, n. 719;

b) nel 25 per cento della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2025 del personale ricercatore, anche a tempo determinato, calcolata sulla base del costo medio nazionale di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Il versamento di cui al comma 1, a carico di ciascuna istituzione universitaria nella misura indicata nella Tabella 2, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, è effettuato a valere sulle assegnazioni relative alla quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'anno 2026.

Il presente decreto è trasmesso al competente Ufficio centrale del bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile e alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini